

STATUTO

**MEDITERRANEA GLOBAL
SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN PIAZZA
CASTELLO 9

Numero REA: BN - 106772

Codice fiscale: 01265020626

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto ai miei rogiti del 29 dicembre 2004, raccolta n.6877

Art. 1 - Costituzione

Tra le parti è costituita una cooperativa sociale denominata "MEDITERRANEA GLOBAL SERVICE Società cooperativa sociale".

Art. 2 - Norme applicative

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del cod.civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede legale nel Comune di Benevento ed ha indirizzo di riferimento alla via Piermarini n.37.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al precedente punto sub 3.1, con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta, invece, ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub 3.1.

3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante da libro soci.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto, sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art.15 del presente statuto. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn.1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 del codice civile, nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 - Scopo - Oggetto

5.1 La società cooperativa sociale è retta con i principi della mutualità, non ha finalità speculative ed intendendo operare nell'ambito delle lettere a) e b) dell'art.1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha per scopo:

- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, considerandosi tali, ai sensi dell'articolo 4 della suindicata legge 8 novembre 1991, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, previsti dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n.354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n.663;
- la realizzazione di un centro di appoggio, di accoglienza e

di socializzazione, con formazione di tipo ricreativo, culturale e di sviluppo operativo per giovani con problemi di inserimento socio-lavorativo, in particolare per le persone handicappate e giovani a rischio;

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi funzionalmente collegati a quanto innanzi previsto.

La Cooperativa potrà, inoltre:

- assumere lavori di pulitura, di giardinaggio, di manovalanza, di facchinaggio, di traslochi e di manutenzione presso Enti, aziende pubbliche e private, uffici ed ambulatori;

- organizzare e gestire call center, servizi di telemarketing e numeri verdi;

- organizzare e gestire servizi di segreteria e di front-office;

- svolgere ricerche di mercato;

- svolgere attività artigianali specializzate e di manovalanza, in proprio e per conto di chiunque, comprese le aziende pubbliche, a livello di creazione, di produzione e di commercializzazione;

- gestire servizi di trasporto, anche funebre, per privati ed enti pubblici;

- gestire mense di enti pubblici o prestare attività connesse, nonché compiere attività complementari ed affini previste negli scopi sociali;

- assumere lavori di allestimento, di realizzazione, di gestione, di riutilizzo e di tutela di beni ambientali, naturali e culturali;

- eseguire inventari e censimenti per conto di enti pubblici e privati;

- svolgere attività di servizio turistico in rapporto con enti, aziende, associazioni e privati;

- gestire aziende agricole, zootecniche ed agrituristiche;

- fornire servizi socio-assistenziali ed assistenziali, compresa l'assistenza domiciliare e servizi di telesoccorso e telemedicina, mediante prestazione di personale ad hoc, nel rispetto delle leggi vigenti;

- fornire servizi di assistenza materiale e di riabilitazione ai disabili ed agli anziani, sia in centri organizzati dalla Cooperativa, che presso strutture pubbliche e private domiciliari;

- promuovere l'inserimento di disabili, di anziani e di minori nel mondo del lavoro attraverso la creazione di laboratori artigianali nei seguenti settori:

- a) legatoria, tessitura, intreccio di vimini e similari;

- b) meccanico e ceramico;

- c) pelle;

- d) vetro;

- e) metalli;

- f) fotografico;

- g) informatico ed elettronico;

h) idraulico ed elettrico;

- mantenere boschi e verde di proprietà pubblica e privata, svolgendo anche operazioni preliminari alla vendita del materiale legnoso;
- mantenere e gestire impianti di depurazione delle acque di enti pubblici e privati;
- mantenere e gestire impianti sportivi di enti pubblici e privati;
- mantenere e gestire impianti di pubblica illuminazione;
- costruire, gestire e mantenere impianti di gas metano, acquedotti e fognature;
- gestire comunità terapeutiche, residenze sanitarie ed assistenziali e simili ed altre istituzioni senza scopo di lucro per l'accoglimento di soggetti disposti al recupero;
- indire conferenze, incontri, seminari e mostre, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei (stampa, audiovisivi, cineforum, radio) per il conseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa, attraverso le attività suesposte, ha come scopo quello di realizzare occasioni e prospettive concrete di emancipazione dei suoi soci provenienti da fasce di emarginazione e non, in rapporto alla sviluppo sociale in generale. La Cooperativa potrà, quindi, assumere qualsiasi lavoro manuale, intellettuale, professionale, assistenziale e di solidarietà sociale utile al raggiungimento degli scopi sociali, presso enti ed organismi pubblici e privati, comprese attività affini e/o complementari a favore della comunità e della collettività.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La società, per il raggiungimento degli scopi sociali e per lo svolgimento dei compiti ed attività di cui sopra, può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- a) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;
- b) affidare, sotto forma di convenzione o contratti di servizi, alcune attività ad organismi, società e/o professionisti;
- c) richiedere ed utilizzare provvidenze e finanziamenti erogati da istituzioni, enti pubblici e privati, locali, regionali, nazionali e comunitari;
- d) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, creditizie e finanziarie atte al raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui, nonché assumere e concedere fidejussioni su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie, comprese quelle ipotecarie, con

facoltà di assentire alle iscrizioni e cancellazioni di ipoteche esonerando il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità;

e) assumere interessenze e compartecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società o enti che abbiano analoghe attività sociali, nonché consociarsi ad altre cooperative, società o enti pubblici e privati con attività affini, per rendere più efficiente la propria azione, assumendo anche partecipazioni in sede di costituzione e di successivo aumento di capitale ovvero mediante acquisto di azioni in società di qualsiasi tipo che si propongono scopi affini o compatibili con quelli del presente statuto;

f) promuovere consorzi ed aderirvi, nonché collegarsi nelle forme più opportune con altri organismi anche non cooperativi per svolgere ricerche, studi promozioni ed ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali ed all'efficiente funzionamento dei servizi e delle strutture della società;

g) procurarsi e/o utilizzare alle migliori condizioni le innovazioni tecnologiche, nonché i materiali e gli altri beni strumentali necessari all'esercizio delle proprie attività ed a tal fine stipulare contratti e convenzioni;

h) elaborare ed approvare piani, programmi e progetti esecutivi, conferire i relativi incarichi professionali e stipulare convenzioni, contratti ed appalti;

i) istituire comitati tecnici, nominare un segretario e/o direttore, assumere o licenziare personale, determinare organici di personale e relativi regolamenti e contratti, stabilire funzioni, mansioni e retribuzioni, il tutto nel rispetto delle Leggi sull'impresa cooperativa e delle norme in materia di lavoro.

5.2 La Cooperativa per la realizzazione degli scopi sociali può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ed adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

5.3 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene infe-

riore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendono maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

6.3 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

6.6. Possono far parte della società, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381, soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari non possono superare le metà del numero complessivo dei soci e

saranno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato od autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 7 - Categoria speciale di soci

7.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria di soci potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

7.2 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

7.3 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

7.4 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.13 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle valide per i soci cooperatori:

- a) l'inosservanza ai doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento

della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intende essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare i requisiti richiesti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 - Soci sovventori

8.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

8.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, mobili ed immobili, crediti e contratti. Le partecipazioni dei soci sovventori, pertanto, potranno essere caratterizzate dall'esecuzione di prestazioni accessori consistenti in prestazioni diverse dalla dazione di denaro. I conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna.

8.3 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende trasferire i titoli deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 19. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

8.4 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse,
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori.
- e) i diritti patrimoniali, in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili ai

soci non cooperatori.

8.5 I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da esso portati.

8.6 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

8.7 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

8.8 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

8.9 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 9 - Azioni di partecipazione, Obbligazioni ed altri strumenti di debito

9.1 Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale secondo quanto stabilito dall'art.5 della legge 59/92. In tal caso, la Cooperativa può emettere Azioni di partecipazione Cooperativa anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato.

9.2 Il valore di ciascuna azione è di 500,00 euro.

9.3 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori della Cooperativa.

9.4 All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di

perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

9.5 La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che determinerà, in particolare, l'eventuale durata minima del rapporto sociale. L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

9.6 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

9.7 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 10 - Assemblea speciale

10.1 L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 11 - Recesso

11.1 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 12 - Emissione di strumenti finanziari

12.1 L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti. L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art.2526 del codice civile, con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art. 13 - Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari

13.1 I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 14 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari

14.1 Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

14.2 Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del codice civile.

14.3 I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 15 - Trasferibilità dei titoli

15.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono es-

sere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

15.2 Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 16 - Recesso dei possessori di strumenti finanziari

16.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

Art. 17 - Procedure di ammissione

17.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

17.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

17.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite

dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il so-
prapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di
approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

17.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere mo-
tivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro 60 giorni dalla
comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-
nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande accolte, se
non appositamente convocata, in occasione della sua prossima
successiva convocazione.

17.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio il-
lustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 18 - Azioni

18.1 Il valore nominale di ciascuna azione è fissato in 100,00
(cento) euro.

18.2 Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355
del codice civile.

18.3 Nelle società nessun socio può avere azioni il cui valore
nominale supera la somma di 100.000,00 euro.

Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o
alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e,
comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a
riserva indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter del codice
civile.

Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o
alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e,
comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a
riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter del codice
civile.

18.4 I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel
caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi
previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del co-
dice civile, e con riferimento ai soci diversi dalle persone
fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati
di diritti di amministrazione.

Art. 19 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

19.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute
con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata
dagli amministratori.

19.2 Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve
darne comunicazione agli amministratori con lettera racco-
mandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le genera-
lità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da
questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

19.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di

trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverla nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 20 - Vincoli azioni

20.1 Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

20.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 21 - Recesso

21.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo punto 21.2.

21.2 Hanno infine diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

21.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti di recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

21.4 Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Art. 22 - Esclusione del socio

22.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;
- 4) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del codice civile;
- 5) in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

22.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

22.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

22.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 23 - Morte del socio

23.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 23 seguente.

23.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta alla divisione.

Art. 24 - Liquidazione delle quote

24.1 Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

24.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.

24.3 Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 23.4 seguente.

24.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 25 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

25.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 26 - Patrimonio sociale

26.1 Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari ad euro 100,00 (cento);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

26.2 Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 27 - Bilancio d'esercizio

27.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-

zione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 - Ristorni

28.1 L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Nella deliberazione di distribuzione dei ristorni ai soci, l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545 sexies cod.civ..

Art. 29 - Organi Sociali

29.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 30 - Assemblea

30.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

30.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

30.3 L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale il soggetto al quale è demandato il controllo contabile se e quando previsti;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società.

30.4 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

30.5 L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima.

30.6 In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

30.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

30.8 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

30.9 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci .

In seconda convocazione, delibera con la maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati.

30.10 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

30.11 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di que-

ste.

30.12 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano per acclamazione unanime a scelta del presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Art. 31 - Organo amministrativo

31.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri da tre a cinque eletti dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

31.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun amministratore non può rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

31.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dell'art. 2381, comma 4, del cod.civ. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dell'art.2544, comma 1, del cod.civ. (poteri in materia di ammissione, di recesso di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

31.4 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

31.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

31.6 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quanto ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale, ove nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da

processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art.32 -Poteri di rappresentanza

32.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente.

Art. 33 - Collegio sindacale

33.1 Verificatosi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

33.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materia economiche o giuridiche.

33.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, il collegio sindacale in deroga a quanto previsto al punto 25.2 è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

Art. 34 - Controllo contabile

34.1 Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero vi sia obbligata ma faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

34.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato, la quale

determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 35 - Clausola Arbitrale

35.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 36 - Arbitri e procedimento

36.1 Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 37 - Esecuzione della decisione

37.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 38 - Regolamenti

38.1 L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

39.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 - Rinvio

40.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 del codice civile, si applicano in quanto

compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Art. 41 - Disposizioni finali

41.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

41.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.